



**REGOLAMENTO
PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'
AGROALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI
ISTITUZIONE DELLA DE.CO.
(DENOMINAZIONE COMUNALE)**

Adottato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 23/03/2021

In vigore dal 02/05/2021

REGOLAMENTO PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' AGROALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI. ISTITUZIONE DELLA DE.CO. (DENOMINAZIONE COMUNALE).

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle produzioni agro-alimentari, artigianali, tradizionali locali, nonché eventi e tecniche particolari, che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine del Comune di Genova.

2. Il Comune individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 3 del [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#) e del vigente Statuto Comunale, l'assunzione di opportune iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, relative alle attività agro-alimentari e gastronomiche, dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali che, essendo tipiche di Genova, rappresentano un vanto del territorio comunale e sono, quindi, meritevoli di essere valorizzate. Il Comune assume, altresì, adeguate iniziative a favore di sagre e manifestazioni che, per il loro radicamento sul territorio comunale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.

3. Con riferimento all'art. 13 [del D.Lgs. 267/2000](#), laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, anche attraverso la valorizzazione e la promozione dei prodotti che su di esso si generano, il Comune di Genova, grazie alle predette iniziative, intende quindi curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale con utili ricadute sulla comunità tutta.

4. Nel contempo, in attuazione dei principi statuari e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio genovese.

5. Per le finalità di cui sopra, il Comune, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, promuove iniziative ed assume attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro attuazione.

6. Con il presente regolamento, sono stabilite anche le modalità di attribuzione, promozione e tutela della De.Co. (acronimo di "*Denominazione Comunale*").

Art. 2 – Ambito dell'intervento comunale

1. In particolare, l'azione del Comune si manifesta in direzione:

a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza sul territorio comunale di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari (comprese le rispettive lavorazioni e/o confezioni tradizionali) che, a motivo della loro rilevanza siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione attraverso l'istituzione di un apposito registro pubblico al fine di garantirne il mantenimento della loro peculiarità;

b) dell'assunzione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di volta in volta individuate, di iniziative di valorizzazione a favore di quei prodotti agro-alimentari locali (e delle attività culturali ad esse connesse) che per il loro significato culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento (anche attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche);

c) dell'intervento mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata all'individuazione di ogni fonte che risulti utile per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento;

d) della promozione e del sostegno alle iniziative esterne, anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio e nel rispetto delle procedure previste dal regolamento comunale per la concessione di contributi, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di altri soggetti, pubblici o privati, a favore degli organismi associativi che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni e delle attività agro-alimentari nel rispetto dell'ambiente e della ecosostenibilità;

e) del contributo alla creazione di opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura produttiva e gastronomica, alle tradizioni locali e all'economia del turismo;

f) della previsione, nella predisposizione dei bandi di gara per la gestione delle mense comunali, di punteggi aggiuntivi per l'inserimento nei menù di prodotti agro/alimentari con marchio De.Co.;

g) di prevedere, tramite accordo con la grande distribuzione, la vendita di prodotti De.Co..

Art. 3 – DEFINIZIONI

Agli effetti del presente regolamento per De.Co. si intendono:

Prodotto agro – alimentare

Tutte le seguenti categorie di prodotti:

- Prodotti vegetali freschi
- Prodotti vegetali secchi, conservati, condizionati e trasformati, confetture
- Prodotti animali freschi (carni, uova, pescato, ecc.)
- Prodotti animali condizionati o trasformati (salumi, formaggi, latticini, miele, ecc....)
- Salse e Condimenti
- Bevande, Estratti, Sciroppi, Liquori, Distillati.
- Gasteropodi, molluschi, crostacei, bivalvi ecc....
- Prodotti del bosco raccolti manualmente in stagione confezionati e venduti direttamente

Prodotto gastronomico – Ricetta

Si intendono quei prodotti ottenuti dalla elaborazione di prodotti primari secondo specifiche procedure. Tra questi:

- Paste fresche,
- Prodotti da Forno
- Dolci e Biscotti
- Piatti tradizionali

Prodotto artigianale

Qualunque prodotto, affermato nella tradizione locale, realizzato attraverso la manualità e la creatività di un produttore o da un gruppo di produttori, rientrante nelle lavorazioni artistiche, tradizionali e tipiche di qualità individuate dalla Commissione regionale per l'artigianato.

Eventi

Festa Paesana, Festa Patronale, Fiera, Sagra ecc...

Tecnica di coltivazione

Tecnica particolare, per modalità di esecuzione o attrezzatura impiegata, finalizzata alla coltivazione di vegetali a scopo alimentare e/o decorativo

Tecnica di allevamento

Tecnica particolare, per modalità di esecuzione o attrezzatura impiegata, finalizzata all'allevamento di animali

Tecnica di pesca

Tecnica particolare, per modalità di esecuzione o attrezzatura impiegata, finalizzata alla cattura ed allevamento di pesci in mare e in acqua dolce. Tali prodotti/eventi/tecniche sono ottenuti o realizzati sul territorio comunale secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.

Art. 4 – Istituzione della De.Co.

1. Per i fini di cui al presente regolamento, è istituita la “Denominazione Comunale (De.Co.), per attestare l'identità dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio comunale, nonché quale efficace strumento promozionale del Comune di Genova.

2. Attraverso la De.Co. si mira a:

- a. conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale;
- b. tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali nel rispetto del territorio e degli animali.

3. La De.Co. non costituisce un marchio di qualità ma si identifica quale attestazione di appartenenza territoriale.

4. La De.Co., come pure il relativo logo approvato, sono di esclusiva proprietà del Comune di Genova. Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito ai sensi di legge.

Art. 5 – Istituzione del Registro Comunale delle De.Co.

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 12 un registro pubblico per i prodotti agroalimentari tipici del territorio del Comune di Genova che ottengono la De.Co.

2. L'iscrizione nel registro vale ad attestare l'identità locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.

3. Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:

- a. i prodotti a denominazione comunale (De.Co.);
- b. le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.Co. sui loro prodotti in quanto rispondenti al disciplinare-tipo (o alle indicazioni della scheda descrittiva);
- c. gli estremi della deliberazione di Giunta comunale che dispone l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni.

4. L'iscrizione può essere concessa per le seguenti tipologie di prodotti agroalimentari:

- a. carni fresche di qualsiasi specie animale e loro preparazioni;
- b. salse e condimenti;
- c. formaggi e altri prodotti derivati dal latte;
- d. prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati;
- e. paste fresche, prodotti della panetteria, della gastronomia, della biscotteria, della pasticceria, della confetteria e della gelateria;
- f. preparazioni di pesci e crostacei;
- g. prodotti di origine animale;
- h. piatti tradizionali della cucina genovese;
- i. bevande analcoliche, alcoliche, distillati, liquori e cocktail.

5. L'iscrizione può inoltre essere concessa a prodotti artigianali (particolari per forma, materiali e costruzione), ad eventi quali fiere, sagre, rievocazioni....(purché abbiano riscontri con la tradizione folcloristica, storica e socio-economica del territorio) ed a particolari tecniche di coltivazione/allevamento/pesca.

6. L'elencazione di cui ai commi precedenti ha comunque carattere indicativo e non esaustivo, per cui possono ottenere la De.Co. anche prodotti di altre tipologie se in possesso delle caratteristiche a tale fine richieste.

7. Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico registro De.Co., opportunamente suddiviso in sezioni, i seguenti soggetti che svolgono l'attività di produzione e commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 e che operano nell'ambito del Comune di Genova, anche se non vi hanno sede legale:

- a) le imprese di produzione agricole e artigiane;
- b) le imprese commerciali;
- c) gli enti e le associazioni che organizzano le manifestazioni di cui al comma 5.

8. Su proposta della commissione di cui all'art. 9, l'iscrizione alla sezione a) potrà essere concessa anche ad imprese a carattere industriale che operino in conformità ai criteri previsti dal presente regolamento e secondo i disciplinari di produzione o le schede identificative dei prodotti.

9. Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.Co. anche più imprese diverse, se ed in quanto in possesso dei relativi requisiti.

10. Per ogni prodotto De.Co. è istituito un fascicolo con tutta la documentazione ad esso relativa.

Art. 6 – Logo De.Co.

1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui all'art. 5 e le iniziative di cui all'art. 4, è adottato un apposito logo identificativo a colori, che viene allegato al presente regolamento (Allegato A) e che potrà essere modificato o sostituito con provvedimento del Dirigente competente.

2. Il logo sarà utilizzato nel rispetto del manuale di utilizzo redatto dalle Direzioni competenti in coordinamento con la Direzione Marketing Territoriale e Turismo.

Art. 7 – Requisiti per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali

1. I prodotti che si fregiano della De.Co. devono essere prodotti nell'ambito del territorio del Comune di Genova ed essere comunque strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.

2. La Denominazione Comunale può essere riconosciuta solo a prodotti e specialità che, secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparate con ingredienti genuini e di qualità.

3. L'imprenditore deve preparare le miscele per gli impasti esclusivamente con ingredienti ammessi dalla normativa vigente.

4. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare.

5. Per i prodotti ortofrutticoli, anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale De.C.O., devono essere osservate tutte le norme del settore agro alimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come le norme comunitarie relative

alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari.

6. In nessun caso possono essere impiegati prodotti transgenici ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.).

7. Per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, nel disciplinare del singolo prodotto approvato dalla Giunta comunale, sarà specificato se, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti devono essere in tutto o in parte originari del territorio comunale o, eventualmente, provinciale.

Art. 8 – Procedura per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali

1. Le segnalazioni inerenti i prodotti da iscrivere nel registro De.Co. (Denominazione Comunale) possono essere avanzate da chiunque ritenga di promuoverle e d'ufficio anche dal Comune.

2. Le istanze per l'attribuzione della De.Co. devono essere corredate da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e comunque ogni informazione ritenuta utile al fine dell'iscrizione. In particolare dovranno essere indicati:

a. il nome del prodotto;

b. **il disciplinare** del prodotto, in linea con i disciplinari dei marchi regionali esistenti, che a sua volta riporta:

- l'area geografica di produzione (che dovrà comprendere in tutto o in parte il territorio del Comune di Genova);
- le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali uniformi e costanti;
- i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti e i metodi di sostenibilità assunti per diminuire l'impatto ambientale con il risparmio e la riduzione dello stesso imballaggio;
- la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.
- e qualunque altra indicazione ritenuta importante

Per i prodotti artigianali il disciplinare indica anche le tecniche di costruzione, i materiali impiegati, eventuali riferimenti storici ed economici in linea con i disciplinari del marchio della Regione Liguria "Artigiani in Liguria".

Per gli eventi oltre a caratteri pertinenti indicati il disciplinare dispone circa le fasi organizzative, eventuali rituali e cerimonie collegate, la storia e la reputazione riscossa ecc..

Analogamente per le Tecniche devono essere esplicitate le funzioni, la storia, le modalità di esecuzione anche con l'ausilio di documentazione e supporti del caso.

c. l'elenco dei produttori, di cui all'art. 5 comma 7 sez. a)/organizzatori, di cui all'art. 5 comma 7 sez. c)/utilizzatori, di cui all'art. 5 comma 7 sez. b) della De.Co. secondo le indicazioni fornite dalla Regione Liguria.

3. Sull'ammissibilità della iscrizione nel registro della De.Co.si pronuncia, di norma entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta corredata da tutti gli allegati, la Commissione comunale di cui all'art. 9.

4. Ai fini delle valutazioni di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.

5. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.Co. e predisporrà, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione.

6. Completata l'istruttoria, la Commissione presenterà le proprie proposte alla Giunta comunale che deciderà in merito ai prodotti da iscrivere nel registro De.Co., approvando contestualmente le schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti che saranno vincolanti per la concessione della De.Co. .

7. L'iscrizione delle imprese nel registro De.Co. è disposta con atto del Responsabile del Servizio.

8. L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data) e alle modalità di utilizzo del logo; alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del logo. Nel disciplinare di produzione del prodotto potrà essere disposta la facoltà di indicare in etichetta anche il nome della frazione o un toponimo.

9. L'iscrizione nel registro De.Co. non comporta oneri per l'impresa.

10. Per le segnalazioni e domande previste dal presente articolo possono essere utilizzati i modelli che verranno allegati al presente regolamento.

Art. 9 – Commissione comunale per la De.Co. .

1. L'esame delle richieste di iscrizione nel registro della DE.CO. è affidato ad un'apposita Commissione nominata dal Sindaco e presieduta dal Sindaco o suo delegato.

a. La Commissione è composta da numero nove membri e precisamente:

- PRESIDENTE: Sindaco o suo delegato (membro di diritto);

- MEMBRI: cinque tecnici o esperti, nominati dalle associazioni di categoria dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura maggiormente rappresentative a livello comunale e rappresentate nel Consiglio della Camera di Commercio di Genova; un esperto indicato dalla Camera di Commercio di Genova; l'Assessore al Commercio, Artigianato, Tutela e Sviluppo delle Vallate, Grandi Eventi del Comune di Genova oppure un suo delegato; un rappresentante del Comune indicato dal Consiglio comunale.

b. A supporto del lavoro della commissione, in considerazione della vastità delle tipologie di prodotti agroalimentari da valutare, di volta in volta potranno essere invitati a partecipare uno o più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali in relazione allo specifico settore produttivo.

c. La Commissione si riunisce almeno due volte l'anno e dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo e viene dichiarata indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali ai sensi dell'art. 96 del [D.Lgs. 267/2000](#).

d. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti.

e. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un componente della Commissione stessa designato dal Presidente.

f. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.

Art. 10 – Utilizzo della De.Co. e del relativo logo

1. Il Comune concede l'utilizzo gratuito dell'acronimo "De.Co." e del relativo logo identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 5, nel rispetto delle disposizioni che seguono.

2. L'uso del logo può inoltre essere concesso, previa espressa richiesta e alle medesime condizioni, anche alle imprese che commercializzano o somministrano

prodotti De.Co. anche se nel registro è iscritta per quel prodotto l'impresa produttrice.

3. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo De.Co. nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività e nei colori originali o in bianco e nero, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli; è obbligatoria l'aggiunta degli estremi di iscrizione al Registro Comunale (data e numero).

4. Il logo De.Co. deve essere sistemato in modo chiaro e visibile; l'utilizzatore del logo non può impiegare altri contrassegni che per il loro aspetto esterno, e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il logo De.Co.

5. Nel caso di vendita al minuto, la presentazione del prodotto dovrà avvenire in imballaggi e/o confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattività nei confronti del consumatore. Non potranno quindi essere utilizzati imballaggi vetusti o con evidenti difetti estetici da ledere l'immagine del prodotto.

6. E' vietato l'impiego di appellativi atti ad esaltare le qualità, quali *"super"*, *"eccellente"*, ecc.

7. Il Comune di Genova, proprietario del logo De.Co., può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione.

8. E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo De.Co. da parte di soggetti non autorizzati.

9. Le disposizioni del presente articolo valgono anche per l'utilizzo del logo De.Co. nella pubblicità delle iniziative di cui all'art. 4, se ed in quanto applicabili.

Art. 11 – Controlli e sanzioni

1. Ogni abuso nell'utilizzazione del logo verrà perseguito dal Comune di Genova a termini di legge.

2. Possono essere fatti controlli dall'Amministrazione comunale in osservanza del presente regolamento e delle norme contenute negli eventuali disciplinari, compreso il controllo a campione sull'origine del prodotto presso l'azienda o sul mercato.

3. Costituiscono causa di revoca della concessione di utilizzo del logo De.Co. e conseguente cancellazione dall'elenco delle aziende registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:

- a. il mancato rispetto del disciplinare di produzione (o delle indicazioni contenute nella scheda identificativa del prodotto) e delle altre disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
- b. il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.Co.
- c. la perdita dei requisiti richiesti;
- d. l'uso difforme o improprio del logo De.Co., accertato dal Comune, anche su segnalazione della Commissione di cui all'art. 9 qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento nei termini fissati;
- e. gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie;
- f. frode alimentare.

4. Qualora gli organi di controllo, sia nell'esercizio delle proprie funzioni sia su segnalazione di terzi, rilevino infrazioni da parte di un utilizzatore del logo alle disposizioni vigenti, registrano le stesse in modo ineccepibile per iscritto, fotograficamente e con altri mezzi idonei dandone quindi pronta comunicazione all'Amministrazione comunale.

5. La Giunta comunale, con proprio provvedimento e previo parere obbligatorio e motivato della Commissione di cui all'art. 9, sospende oppure revoca il diritto all'utilizzazione del logo De.Co.

6. La Commissione formula il parere di cui al comma 5 solo dopo aver ascoltato il contraddittorio il trasgressore e l'organo di controllo che ha rilevato le infrazioni.

7. Colui al quale è stato sospeso o revocato il diritto del riconoscimento De.Co. non può richiedere alcun indennizzo o risarcimento danni.

Art. 12 – Struttura organizzativa competente

1. La struttura organizzativa competente per gli adempimenti previsti dal presente regolamento è la Direzione Sviluppo del Commercio.

2. Il responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 13 – Iniziative comunali

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti a sua disposizione la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. La Direzione competente, in coordinamento con la Direzione Marketing Territoriale e Turismo individua forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
3. Il Comune, altresì, ricerca, ai fini di tutela della De.Co. (Denominazione Comunale) forme di collaborazione con enti ed associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali.
4. Il Comune prevede, con la prima programmazione finanziaria disponibile, l'istituzione di un apposito capitolo di spesa per la valorizzazione, conoscenza, realizzazione di manifestazioni e quanto altro utile per la tutela delle De.Co.

Art. 14 - Le tutele e le garanzie

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.](#)

Art. 15 – Attività di coordinamento

1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari riferita alle corrispondenti espressioni locali.

Art. 16 – Rinvio alle norme statali e regionali

1. Le disposizioni del presente regolamento si ispirano ai principi di cui alle norme statali e regionali vigenti; conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

Art. 17 – Norme finali

1. Il presente regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni normative, nel senso che queste espressioni non costituiscono un limite, se non riferito alla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre nell'ambito degli artt. 1 e 2, ancorché non espressamente previste.



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO A

